

STATUTO

CRAL – REGIONE LOMBARDIA

Approvato dall'Assemblea dei Soci effettivi in data 5 maggio 2008 ai sensi dell'art. 13, comma 1. lett. a) dello Statuto.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITA'

- 1.1 E' costituita un'associazione di fatto non legalmente riconosciuta denominata "CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA", ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, di seguito chiamata per brevità "Circolo".
- 1.2. Il Circolo ha sede legale in Milano presso la Giunta regionale della Lombardia e può costituire sedi secondarie.
- 1.3 La durata del Circolo è illimitata.
- 1.4 Il Circolo è apolitico, apartitico e persegue le seguenti finalità:
 - diffondere, sviluppare ed attuare, attraverso l'utilizzazione del tempo libero, iniziative e programmi sociali, culturali, educativi, artistici, turistici, sportivi e ricreativi;
 - sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, di esperienze e conoscenze fra i soci;
 - favorire e gestire iniziative di ordine economico e sociale, nonché iniziative aventi natura previdenziale e/o assistenziale.

- 1.5 All'interno del Circolo è vietata ogni iniziativa o attività che persegua finalità diverse da quelle previste al comma precedente.
- 1.6 Il Circolo adotta un proprio regolamento interno e un regolamento elettorale.

ARTICOLO 2 SOCI

- 2.1 Possono far parte del Circolo, in qualità di:

Soci dipendenti:

- tutti i dipendenti di ruolo e in quiescenza del Consiglio, della Giunta e dell'ente Regione Lombardia - alla luce del Sistema Allargato di cui alla lettera a) dell'allegato A) della l.r. 30/2006 - questi ultimi previa affiliazione;

soci familiari:

- il coniuge o assimilato dal diritto di famiglia;
- i figli minori del socio effettivo e del coniuge o assimilato, risultanti da autocertificazione;
- i parenti sino al terzo grado, purché conviventi e risultanti da autocertificazione;

Soci esterni:

- tutti gli altri soggetti non rientranti nelle categorie di cui ai precedenti punti a) e b).

- 2.2 L'iscrizione al Circolo comporta per il socio l'obbligo dell'accettazione e dell'osservanza delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti assunti a mente dello stesso.
- 2.3 Il Consiglio Direttivo individua l'importo delle quote di adesione per ogni anno solare. Per i soci dipendenti e per i soci familiari le quote possono essere anche pari a zero.
- 2.4 Il Consiglio direttivo ha la facoltà di stabilire integrazioni economiche a carico del Circolo sulle quote di partecipazione alle diverse attività sia per i soci dipendenti sia per i soci familiari, anche in forma differenziata.

- 2.5 Ai soci esterni viene richiesta una quota di adesione a compenso delle spese generali di organizzazione. In nessun caso i soci esterni possono usufruire di integrazioni economiche a carico del Circolo sulle quote di partecipazione alle diverse attività.
- 2.6 I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività del Circolo.
- 2.7 I soci sono sospesi o espulsi per i seguenti motivi:
- violazione delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle norme previste dagli organi sociali;
 - situazione di morosità e/o insolvenza nei confronti del Circolo senza giustificata motivazione;
 - quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali al Circolo.
- 2.8 I provvedimenti disciplinari sono decisi dal Consiglio Direttivo sulla base di apposito regolamento interno. I soci sospesi o espulsi possono ricorrere contro il provvedimento disciplinare nella prima assemblea ordinaria o straordinaria.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 3 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 3.1 L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante del Circolo. Può essere ordinaria o straordinaria:
- l'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente.
 - l'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. L'assemblea

straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci: in questo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

- 3.2 La richiesta di indizione dell'Assemblea dei Soci dovrà contenere l'ordine del giorno, vincolante, degli argomenti da trattare.
- 3.3 La convocazione si effettua mediante avvisi esposti nelle varie sedi di lavoro e/o presso la sede sociale e/o attraverso i canali informativi a disposizione del Circolo, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione.
- 3.4 Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, pena la nullità della convocazione.
- 3.5 In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è valida qualora risultino presenti la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la stessa è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 3.6 L'Assemblea dei Soci, validamente riunita, elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario, ai quali sono demandati le seguenti funzioni:
- verificare la validità della convocazione;
 - assicurare il regolare svolgimento della riunione e l'accettazione o il rifiuto delle mozioni;
 - provvedere alla stesura del verbale e alla pubblicazione del medesimo sui canali informativi a disposizione del Circolo.
- 3.7 L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - approva il regolamento interno;
 - nomina la commissione elettorale per il rinnovo degli organi direttivi, come previsto nel regolamento elettorale;
 - annulla o riduce le sanzioni nei confronti dei soci sospesi o espulsi ai sensi del precedente art. 2 comma 7;

- integra, con voto segreto, i componenti cessati (per decadenza, espulsione, dimissioni, decesso o rinuncia) del Collegio Sindacale fino alla naturale scadenza del Collegio stesso.

3.8 L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti aspetti:

- questioni istituzionali, normative e patrimoniali inerente la vita del Circolo;
- modifiche da apportare allo Statuto, enunciate nell'ordine del giorno di convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4(tre quarti) dei presenti;
- scioglimento e liquidazione del Circolo, con voto favorevole espresso di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

3.9 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scheda segreta, secondo la richiesta della maggioranza dei presenti. Resta comunque obbligatoria la votazione segreta quando trattasi di argomenti riguardanti il giudizio su persona.

3.10 All'Assemblea dei Soci votano esclusivamente i soci dipendenti di cui all'art. 2 – comma 1° - lett. a).

ARTICOLO 4 ORGANI DIRETTIVI

4.1 Sono organi direttivi del Circolo il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale.

4.2 Gli organi direttivi del Circolo sono eletti dai soci dipendenti - art. 2, comma 1, lett. a) - mediante libere elezioni che avranno luogo ogni quattro anni e che dovranno essere indette dalla Commissione elettorale con un preavviso di almeno 30 giorni.

4.3 La Commissione elettorale risulta automaticamente insediata all'atto della sua nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, con il compito di indire e stabilire la data della consultazione elettorale, nonché di predisporre tutte le operazioni relative, come previsto nel regolamento interno.

- 4.4 Possono essere eletti alle cariche sociali del Circolo – art. 2, comma 1, lett. a) - i dipendenti di ruolo e in quiescenza alla data delle elezioni, salvo i limiti previsti nell'apposito regolamento.
- 4.5 Sono elettori i dipendenti di ruolo e in quiescenza, nonché il personale in comando, in data antecedente alla pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni.

ARTICOLO 5 PROCEDURA ELETTORALE

- 5.1 Le votazioni per l'elezione degli organi direttivi si effettuano a scheda segreta.
- 5.2 Non è ammesso il voto per delega.
- 5.3 Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere CRAL e ad un'altra di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale.
- 5.4 Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3.
- 5.5 Ogni lista presentata sarà indicata numericamente in base al giorno di consegna.
- 5.6 Nella scheda è indicato a fianco del contrassegno il candidato alla carica di Presidente.
- 5.7 Ciascun elettore ha diritto di votare per il candidato alla carica di Presidente segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere due voti di preferenza per un candidato alla carica di consigliere CRAL ed un voto per il Collegio Sindacale, compresi nella lista collegata al candidato Presidente prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

- 5.8 E' proclamato eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio, da effettuarsi entro il secondo giorno lavorativo, fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
- 5.9 Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio.
- 5.10 I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. Il primo seggio spettante a ciascuna di queste è attribuito al candidato presidente della lista medesima.
- 5.11 Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri CRAL secondo l'ordine delle rispettive preferenze individuali. A parità di preferenze sono proclamati eletti i candidati più anziani di età.
- 5.12 La Commissione elettorale, concluse le votazioni, provvede alla notifica dei risultati dandone la massima diffusione, secondo le modalità previste all'art. 10, comma 1 del presente Statuto.
- 5.13 Il Presidente della Commissione elettorale convoca il nuovo Consiglio Direttivo, secondo i tempi e le modalità fissate dal regolamento elettorale. Al termine di tali operazioni la Commissione elettorale viene automaticamente sciolta.

ARTICOLO 6

IL PRESIDENTE

- 6.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Circolo e svolge le seguenti funzioni:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo;
 - è responsabile dell'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 comma 4;

- risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del Circolo;
- stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque lo stesso Circolo;
- garantisce il rispetto delle norme statutarie.

6.2 Nella prima riunione, il Presidente nomina:

- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Cassiere Economo;
- il Responsabile Organizzativo e i vari responsabili dei settori.

6.3 Non possono essere nominati responsabili di settore i soggetti che ricoprono cariche istituzionali. Alla minoranza vanno attribuiti un terzo sia dei posti di responsabile di settore sia dei vari componenti dei settori.

ARTICOLO 7

LE ALTRE CARICHE ISTITUZIONALI

7.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ed il Cassiere Economo in tutte le loro funzioni, nel caso questi ne siano impediti per assenza o per altra causa. Nel caso di assenza o altro impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, il Segretario può convocare il Consiglio Direttivo per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione.

7.2 Il Segretario:

- redige i verbali del Consiglio e li sottoscrive unitamente al Presidente;
- provvede al disbrigo della corrispondenza attinente l'ordinaria amministrazione.

7.3 Il Cassiere Economo:

- cura la parte contabile ed amministrativa inerente al Circolo;
- predispone e compila lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
- firma unitamente al Presidente i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso.

7.4 Il Responsabile Organizzativo:

- provvede al tesseramento;
- organizza, in collaborazione con i responsabili delle varie attività, le iniziative rientranti nel programma delle attività sociali;
- sovrintende alla gestione delle attività decentrate verificandone la conseguenza dei risultati;
- tiene aggiornato il libro dei soci.

ARTICOLO 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri:

- Presidente;
- venti consiglieri;
- un rappresentante dell'Amministrazione Regionale;
- un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale firmatario del Contratto Collettivo Nazionale per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento del nuovo organo. I rappresentanti sindacali indicati dalle rispettive organizzazioni non possono ricoprire alcuna carica sociale.

8.3 Il Consiglio Direttivo:

- formula il programma di attività sociale;
- discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva a maggioranza i regolamenti dispositivi;
- provvede alla gestione del Circolo;
- delibera l'eventuale sospensione ed espulsione dei soci;
- ricusa, con delibera motivata, l'iscrizione e il rinnovo dell'adesione dei singoli soci, nonché l'affiliazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a).

8.4 I consiglieri assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo, per almeno tre volte consecutive e senza giustificata motivazione, decadono dalla carica.

- 8.5 Nell'ipotesi di dimissioni o cessazione della carica per qualsiasi causa da parte di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del consigliere da sostituire e resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
- 8.6 Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, per qualsiasi motivazione, i rimanenti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei soci affinché provveda ad indire nuove elezioni.
- 8.7 Nel caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale che può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.
- 8.8 Il Consiglio direttivo si riunisce:
- in seduta ordinaria, almeno una volta al mese;
 - in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e su richiesta da parte di almeno un terzo dei Consiglieri.
- 8.9 Qualora il Consiglio Direttivo non si riunisca per un periodo di oltre quattro mesi, si ritiene decaduto e si applica il comma 7 del medesimo articolo.
- 8.10 La convocazione del Consiglio deve avvenire mediante posta elettronica o in alternativa a mezzo lettera o fax, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stessa, nonché l'ordine del giorno.
- 8.11 La seduta è da ritenersi valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri; trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione, la seduta è da ritenersi valida anche in presenza di almeno 1/3 dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 9 IL COLLEGIO SINDACALE

- 9.1 Il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, elegge nel proprio seno il Presidente.
- 9.2 Il Collegio Sindacale:
- esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione;
 - accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;
 - esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - riferisce all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione di bilancio consuntivo;
 - accerta bimestralmente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dal Circolo a titolo di cauzione.
 - può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con possibilità di voto consultivo;
 - può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti od ispezioni e controlli.
- 9.3 Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni e comunque sino all'insediamento del nuovo organo.
- 9.4 Qualora, per dimissioni, decadenza o morte, non sia possibile supplire alla mancanza di uno o più membri effettivi o supplenti del Collegio, subentra il primo dei non eletti. Nell'impossibilità di scorrere la lista degli eletti, si applica la procedura prevista dall'art. 3 comma 7- ultimo trattino- del presente Statuto.
- 9.5 Le responsabilità dei sindaci sono quelle precisate negli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Ogni socio può denunciare al Collegio Sindacale, con motivata istanza, i fatti che ritiene censurabili.

TITOLO III
PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 10
PATRIMONIO DEL CIRCOLO

10.1 Il patrimonio del Circolo è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- introiti delle quote sociali;
- utili derivanti dalle attività svolte dal Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti e privati;
- redditi patrimoniali.

10.2 Il patrimonio del Circolo deve essere destinato esclusivamente al raggiungimento delle finalità citate all'articolo 1, comma 4, del presente Statuto.

10.3 La responsabilità amministrativa del Circolo è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo a norma degli articoli 38, 40 e 41 del codice civile.

ARTICOLO 11
BILANCIO, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

11.1 L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

11.2 Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci, per l'approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo, ed entro il trentuno gennaio dell'anno di rinnovo delle cariche sociali, salvo proroga motivata deliberata dal Consiglio Direttivo.

11.3 In caso di scioglimento del Circolo, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall'Assemblea straordinaria; la procedura di scioglimento e la

conseguente liquidazione devono avvenire in conformità alle disposizioni del presente Statuto ed alle relative norme di attuazione stabilite dagli articoli 11 e seguenti del codice civile.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 12 NORME FINALI

- 12.1 Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Direttivo, Segretario, Cassiere Economo, Responsabile Organizzativo, Presidente del Collegio Sindacale e/o qualsiasi altra carica, anche istituita in seguito a decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci, nell'ambito della gestione del Circolo, sono completamente gratuite.
- 12.2 E' ammessa, previa disposizione del Presidente o del Consiglio Direttivo, la possibilità di ottenere un rimborso delle spese effettivamente sostenute dai soggetti indicati al precedente comma o anche dal socio dipendente, delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, per l'espletamento di specifiche attività.
- 12.3 I soci dipendenti dell'ente Regione Lombardia alla luce del Sistema Allargato di cui alla lett. a) dell'allegato A della l.r. 30/2006 e i soci familiari potranno usufruire delle integrazioni economiche di cui all'art. 2.4, per le nuove iniziative deliberate dal Consiglio direttivo successivamente all'entrata in vigore delle modifiche statutarie.
- 12.4 Il Consiglio Direttivo attuale alla data di approvazione del presente Statuto resta in carica sino alla naturale scadenza prevista nello Statuto precedente.
- 12.5 Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del regolamento interno, del regolamento elettorale e le disposizioni del codice civile.